

**IL FORO
ITALIANO**
FONDATO NEL 1876
DA ENRICO SCIALOJA

Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259; Pres. Scanzano, Est. Borruso, P. M. Leo (concl. conf.); Granzotti (Avv. Cavalieri, Randi, Tocco) c. Soc. Europrogramme Service Italia e Soc. I.F.I. - Interfininvest; Soc. I.F.I. - Interfininvest e Soc. Europrogramme Service Italia (Avv. E. Biamonti, Vanzetti) c. Granzotti, Soc. Invest Diffusion e Finanz Information Etablissement. Conferma App. Milano 27 giugno 1980 e 4 ...

Author(s): R. Pardolesi

Source: *Il Foro Italiano*, NOVEMBRE 1984, Vol. 107, No. 11 (NOVEMBRE 1984), pp. 2711/2712-2721/2722

Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23177624>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

JSTOR

quanto l'art. 245 stabilisce per le sanzioni, anche a titolo provvisorio.

Che il collegamento dell'art. 184 bis con l'art. 245 sia limitato a quello individuato dalla sentenza delle sezioni unite e che, per altro verso, il primo vada collegato sia all'art. 174, per l'ipotesi di iscrizione definitiva dell'imposta, sia all'art. 175, per l'ipotesi di iscrizione provvisoria (contenendo nel 1° comma la enunciazione di una regola generale valida per entrambe le ipotesi), risulta da numerosi dati testuali: dall'inciso contenuto nel 1° comma (« indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI »), che disancora il presupposto della iscrizione della maggiorazione (iscrizione a qualsiasi titolo, definitivo o provvisorio, dell'imposta) da quello stabilito per la iscrizione delle sanzioni (accertamento definitivo dell'imponibile) e consente l'applicazione della maggiorazione anche quando — per qualsiasi ragione, e quindi anche perché manca l'accertamento definitivo — non siano dovute le sanzioni; dalla prescrizione, contenuta nel 2° comma, che la maggiorazione è iscritta nello « stesso » ruolo dell'imposta cui si riferisce, senza distinzione tra iscrizioni definitive e provvisorie; infine, dal 3° comma, che dà facoltà al contribuente di chiedere che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'art. 175, con le maggiorazioni semestrali, esonerandolo dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi. È evidente che la deroga consentita da quest'ultima norma postula la legittimità della iscrizione provvisoria sia dell'imposta, sia delle maggiorazioni e consiste nel beneficio concesso al contribuente (in coerenza con la funzione della maggiorazione, compensativa della ritardata iscrizione a ruolo dell'imposta) dell'esonero dal pagamento delle maggiorazioni relative ai semestri successivi come contropartita della rinuncia, da parte del contribuente, dall'altro beneficio, previsto dall'art. 175, della iscrizione parziale della imposta in base ad accertamenti non definitivi, a seconda del momento dell'iscrizione provvisoria, come previsto dall'art. 175 alle lett. a), b) e c).

Poiché l'art. 184 bis consente la iscrizione provvisoria della maggiorazione in esso prevista, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 23 Cost. e, in conseguenza, il ricorso deve essere rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259; Pres. SCANZANO, Est. BORRUSO, P. M. LEO (concl. conf.); Granzotti (Avv. CAVALIERI, RANDI, TOCCO) c. Soc. Europrogramme Service Italia e Soc. I.F.I. - Interfininvest; Soc. I.F.I. - Interfininvest e Soc. Europrogramme Service Italia (Avv. E. BIAMONTI, VANZETTI) c. Granzotti, Soc. Invest Diffusion e Finanz Information Etablissement. Conferma App. Milano 27 giugno 1980 e 4 giugno 1982.

Responsabilità civile — Diffamazione a mezzo stampa — Diritto di cronaca — Limiti (Cod. civ., art. 2043).

Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta. (1)

(1) La sentenza qui riprodotta (insieme alla pressoché coeva pronunzia delle sezioni unite penali, 30 giugno 1984, Ansaloni, depositata il 23 ottobre 1984, in questo fascicolo, II, 531, con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, che s'inscrive in un orientamento forse discutibile — cfr., ad es., C. RAPISARDA, *La diffamazione giornalistica tra principi consolidati ed esigenze di rimeditazione*, nota a Cass. 24 ottobre 1983, p.m. c. Zollo, *Foro it.*, 1984, II, 386 —, ma che, nello specifico, dice cosa su cui non piove: che, cioè, l'emittente di Stato, in quanto impresa giornalistica, non è la bocca della verità, sì che la notizia attinta da una trasmissione Rai, non si pone in termini diversi da quella ripresa da altri organi di stampa: cfr. Cass. 15 ottobre 1982, Fassari, *id.*, Rep. 1983, voce *Ingiuria e diffamazione*, n. 31; 12 novembre 1981, Diaconale, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 34; 14 aprile 1978, D'Amico, *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 17); la sentenza qui riprodotta, dicevamo, ha fatto davvero scalpore. Ha tenuto banco sulle colonne dei quotidiani e sulle pagine dei periodici, suscitando commenti (e vignette) volta a volta acrimoniosi, sarcastici, allarmistici, ma anche repliche indignate

Svolgimento del processo. — Dal gennaio 1972 al gennaio 1973 veniva pubblicata sul mensile la « Tribuna degli investimenti » (edita in Lugano e venduta anche in Italia) una serie di articoli concernenti il fondo comune di investimento immobiliare denominato « Europrogramme International 1969 » gestito dalla soc. I.F.I. (Interfininvest) con sede a Chiasso (Svizzera) e collocato in Italia dalla s.p.a. Europrogramme Service Italia con sede in Milano.

e severi moniti sul malcostume giornalistico dilagante; ha vivacizzato convegni allestiti con impressionante tempestività; in buona sostanza, ha messo a nudo un malessere che non è di oggi e che, semplificando, si riassume nell'impressione che quant'anni d'incultura giornalistica, non per questo priva di preziosi contributi, stiano producendo un by-product inevitabile quanto esposto al sospetto di risolversi in rimedi non meno sgradevoli del 'male' cui dovrebbero far argine.

Questa pleora di commenti (ma *quis adnotabit adnotatores?* e ce ne sarebbe ben donde...) esime da sconosciute incursioni nei dialoghi sui massimi sistemi. Tanto vale concentrare l'attenzione su quelli che appaiono i nodi cruciali del dibattito: a) la pretesa apertura di un 'fronte civilistico' di repressione della diffamazione, che abbassa la soglia di giustiziabilità ben al di sotto di quella segnata dall'ordinamento penale; b) il « decalogo » del giornalista.

Sul punto *sub a)*, c'è una sola cosa da fare: smentire. La Cassazione non ha cavato vino nuovo da una botte vecchia, tutt'altro. La possibilità di schivare la via penale, tramite querela, e battere quella civilistica, ex art. 2043 c.c., non solo è coerente al sistema, ma è già stata ampiamente sperimentata (cfr., per i riferimenti più vicini, la nota a Trib. Roma 27 marzo 1984, *id.*, 1984, I, 1687). Non è un caso che, quante volte sia uscita dallo stadio del provvedimento d'urgenza, la problematica del diritto all'identità personale — su cui v. ora F. MACIOCE, *Diritto di rettifica e identità personale*, nota a Pret. Roma, ord. 12 gennaio 1984 [*ibid.*, 604, con diversa indicazione di data], in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 501 [e, *amplius*, la monografia, fresca d'inchiesta, dal titolo *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984], e A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*, nota al medesimo provvedimento, anch'essa in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 517 — sia andata a sovrapporsi a quella attinente alla tutela dell'onore (arg. anche ex A. FIGONE, *Diffamazione a mezzo stampa e proposte « alternative » di tutela civilistica*, nota a Trib. Torino 7 luglio 1980 (*Foro it.*, Rep. 1982, voce cit., n. 19), in *Dir. famiglia*, 1982, 902). Va da sé che la traiettoria civilistica risulta, per chi lamenti l'offesa perpetrata a mezzo stampa, più agevole di quella penale, non foss'altro perché consente di colpire comportamenti colposi (a tal proposito cfr. FIANDACA, cit.), e non soltanto quelli caratterizzati dal dolo, sia pure generico, necessario per integrare gli estremi del reato (né vale obiettare, come pure s'è fatto nel tentativo di lasciar trasparire una *trade-off* dagli esiti incerti, che l'*exceptio veritatis*, con tutte le sue variazioni, è estranea al versante privatistico, perché nel diritto di cronaca, esercitato con riguardo a materie di pubblico interesse, essa non ha — grazie al cielo! — cittadinanza: cfr. Cass. 14 gennaio 1975, Alagna, *Foro it.*, Rep. 1977, voce cit., n. 8).

Si potrà certo dubitare, in chiave di politica del diritto, della congruità di un criterio d'imputazione della responsabilità tanto allargato (e v., infatti, la già richiamata nota a Trib. Roma 27 marzo 1984). Ma è fuor di luogo rimproverare alla corte di legittimità di aver fatto il suo mestiere, applicando il diritto vigente.

E veniamo al punto *sub b)*. Se ci è concessa una licenza in connivita, ci azzarderemo a dire che la pronunzia in epigrafe si segnala per metter in fila cose sostanzialmente ragionevoli in modo decisamente inopportuno. Chi legga, fuori dal contesto, il passo saliente della decisione, non può non rimanere costernato: « Il diritto di stampa... è legittimo quando concorrono le tre seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità... dei fatti esposti; 3) forma « civile » [ah, le virgolette!] dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione ». Altro che libertà presidiata dalla formula fonte dell'art. 21 Cost.! Il tenore facciale di queste affermazioni fa pensare, piuttosto, ad una libertà (minacciosamente) vigilata, al punto da ostracizzare una colonna di piombo per il solo fatto di non tornar utile alla collettività (e qui saremmo davvero a *Fahrenheit 451*, con roghi alti così). Ma non ci vuol molto, malizia a parte, per rendersi conto che l'estensore della decisione... *plus dixit quam voluit*: che, cioè, le condizioni di cui è parola scattano al solo fine di salvaguardare affermazioni altrimenti lesive dell'altrui reputazione, valgono, dunque, a delineare i contorni del diritto di cronaca in quanto causa di giustificazione che elimina l'antigiuridicità del fatto.

Dissolto un equivoco così epidermico — e strutturata la massima in conseguenza —, restano le 'regole' che dovrebbero informare (o, secondo i punti di vista, stravolgere e ammicchiare) la prassi giornalistica. Al riguardo, la sentenza ed i suoi difensori d'occasione sostengono che, a dispetto del tono didascalico, essa si limita a ribadire direttive ampiamente ricevute in passato, senza che si gridasse allo scandalo (s'invoca, in particolare, Cass. 11 gennaio 1978, n. 90, *id.*, 1978, I, 604, con nota di R. MORETTI, che, in parte qua, individua i limiti di esplicazione del diritto di cronaca « nella relazione di semplice occasionalità con fatti pur di legittima divulgazione e nella sostanziale fazziosità della valutazione, tale da distorcere il senso proprio di quei fatti e presentarli con una prospettazione ed un'angolazione malevolmente finalizzata, sì che la pubblicazione si riveli uno strumento di aggressione, con gratuite insinuazioni e denigrazioni, per colpire, su un

Queste due società nel marzo 1973 convenivano avanti al Tribunale di Milano il Finanz Information Etablissement con sede in Vaduz (Liechtenstein) quale editore e proprietario della « Tribuna degli investimenti », il dott. Silvio Nino Granzotti quale redattore responsabile della pubblicazione suddetta, nonché la soc. Invest-Diffusion di Lugano, di cui il Granzotti era legale rappresentante e presso cui era la sede della rivista stessa (e di cui era quindi in sostanza la stampatrice), lamentando il carattere denigratorio di tali articoli nei confronti di esse attrici, sostenendo che tale denigrazione integrava gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c. c. o, in subordine, l'illecito ex art. 2043 c.c. e chiedendo l'inibitoria della campagna di stampa contro di essi condotta dai convenuti, la condanna in solido al risarcimento del danno e tutti i provvedimenti conseguenziali.

I convenuti, costituitisi in giudizio, oltre a sollevare eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza per territorio del giudice adito e di legittimazione attiva (questioni che più qui non interessano), contestavano nel merito il fondamento della domanda attrice, sostenendo di essere rimasti, con la pubblicazione degli

piano individuale, la figura morale e la reputazione di determinate persone»). Ma, al riguardo, occorre fare qualche precisazione. Che l'uso di « mezze verità », reticenze strategiche ecc. possa avere effetti devastanti, la giurisprudenza lo ha teorizzato per tempo: cfr., da ultimo, Trib. Torino 7 luglio 1980, cit., che sanziona l'omissione « quando il particolare taciuto abbia un valore essenziale per l'interpretazione dei fatti » (e v., anche, Trib. Torino 20 dicembre 1976, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 17, nonché Cass. 11 novembre 1975, Cadonia, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 17). E altresì innegabile — e lo attesta, appunto, Cass. 90/78 — che accanto ai limiti della verità e dell'utilità sociale, o interesse pubblico che dir si voglia, se ne è enucleato un terzo che, per comodità, chiameremo « continenza ».

Si parla, così, della necessità di impiegare « termini corretti e misurati » (Cass. 25 marzo 1982, Giardina, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 10), di rispettare i dettami dell'« obiettività e correttezza » (Cass. 22 giugno 1982, Bacchetti, *ibid.*, n. 29; 11 marzo 1982, Bianchi, *ibid.*, n. 26; 11 febbraio 1981, Gravato, *ibid.*, n. 17), quando non s'invochi la « serenità » (Cass. 18 dicembre 1980, Faustini, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 28; 16 giugno 1980, Costa, *ibid.*, n. 18), di non « trasmodare » (Cass. 16 giugno 1981, Cederna, *id.*, 1982, II, 313; 6 febbraio 1981, Marzullo, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 29), di attenersi ad un'« esposizione severa, se occorre, ma non ingiuriosa e libellistica » (Cass. 17 marzo 1980, Causarano, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 14). Rispetto al nesso verità/utilità sociale, questo terzo limite può sembrare, *prima facie*, sfasato. Ma non si tarda a riconoscerne un espediente con cui i giudici italiani gestiscono, al meglio, l'intrattabile problema della distinzione volatile tra *Tatsachenbehauptung*, asserzione di fatti suscettibili di esser dimostrati veri o falsi, e *Werturteil*, giudizio di valore diffamatorio soltanto quando sconfini nella *Schmätkritik*, che tanto affatica dottrina e giurisprudenza tedesche (per una ricognizione ricca di stimolanti indicazioni, cfr. R. WELLBROCH, *Persönlichkeitsschutz und Kommunikationsfreiheit. Eine Analyse der Zuordnungsproblematik anhand der Rechtsprechung der Zivilgerichte und des Bundesverfassungsgerichts*, Baden-Baden, 1982, specie 102 ss.). Ben si comprende, allora, l'enfasi riposta nell'« assenza di ogni forma di denigrazione lesiva dell'altrui reputazione in presenza della quale la cronaca si trasforma in strumento di aggressione della sfera morale altrui » (Cass. 16 luglio 1981, Caprara, *Foro it.*, Rep. 1983, voce cit., nn. 9, 19, ciò che non esclude sia lecito «... anche l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, specie quando [la critica] abbia ad oggetto argomenti di grave interesse pubblico »: Cass. 10 aprile 1981, Ferraresi, *ibid.*, n. 18). Senonché, la continenza sta tutta qui, nel non « eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire »; mai, prima d'ora, la si era caricata del contenuto di « leale chiarezza », in nome della quale demonizzare sottintesi sapienti (tra cui, soprattutto, le virgolette: ma, a rigore, dovrebbero essere apicali!), accostamenti suggestionanti, toni sproporzionatamente scandalizzati nei titoli, artificiosa drammatizzazione di notizie neutre, insinuazioni. Beninteso, nessuno di questi « subdoli espedienti » si era sottratto al vaglio delle corti di giustizia. Senza spigolare lontano, ricordiamo come l'« idoneità di « espressioni... meramente insinuanti... a metter in pericolo la reputazione dei terzi » sia stata riconosciuta, oltre che nella già menzionata sent. 16 luglio 1981, Caprara, da Cass. 21 aprile 1982, Bocca, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 27 (prospettiva alternativa di due fatti, di cui anche uno solo infamante), 30 aprile 1980, Morosi, *id.*, 1981, II, 473, e 11 novembre 1975, Cadonia, cit. Quanto ai titoli, cfr. Cass. 9 maggio 1980, Traversi, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 13; e per le espressioni che si caricano di significati coperti — insomma, il sabbia delle virgolette — arg. ex Cass. 29 marzo 1978, Vecchiet, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 12, e 17 marzo 1978, Dufferin, *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 22, anche se rese, entrambe, in margine a fattispecie d'ingiuria. Solo che tali affermazioni concernono l'accertamento, a monte, del carattere diffamatorio della pubblicazione: accertamento istituzionalmente devoluto al giudice di merito e mirato al caso sottoposto alla sua valutazione. Non era compito della Cassazione portarlo in esponente. L'averlo fatto non sposta nulla, è vero; ma neppure aggiunge alcunché di proficuo ed alimentare, anzi, presagi infausti: fondati o no, lo sapremo solo col senno di poi.

R. PARDOLESI

articoli summenzionati, nei limiti del legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica.

Il tribunale con sentenza del 5 novembre 1977 dichiarava i convenuti responsabili di concorrenza sleale in danno degli attori per denigrazione comportante discredito commerciale, ma respingeva la domanda del risarcimento del danno.

Il tribunale all'uopo osservava preliminarmente che: sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti (oggetto statutario, attività di fatto svolta, collocazioni delle sedi e degli uffici con relativi rapporti interpersonali) per ritenere che: a) quanto meno la soc. Invest Diffusion, se non anche la Finanz Information Etablissement, svolgessero attività commerciale, nel campo dei fondi comuni di investimento immobiliare in concorrenza con l'attività svolta dalle società attrici; b) la soc. Invest Diffusion, se non era addirittura di fatto la proprietà della rivista la « Tribuna degli investimenti », certamente aveva partecipato — o quanto meno aderito — all'attività denigratoria posta in essere contro le società attrici e a tutto favore della soc. Fideuram, distributrice del Fondo mobiliare Fonditalia.

Quanto al carattere della lunga campagna di stampa svolta sulla « Tribuna degli investimenti » contro le società attrici dal gennaio 1972 al luglio 1973, la motivazione addotta dal tribunale si sintetizza nei seguenti dieci punti.

1) Certamente lecita era stata la critica dei fondi di investimento immobiliare di tipo aperto (nei quali, cioè, il numero delle parti e l'entità del patrimonio non sono prestabiliti) corrispondendo ad una motivata corrente di pensiero che sul piano tecnico la osteggia sul rilievo che in un periodo di scarsa liquidità — e quindi di scarsa liquidabilità di investimenti immobiliari — potrebbe essere difficile far fronte ai riscatti in ipotesi di forti squilibri fra richieste di riscatto e nuove sottoscrizioni. Si era sconfinato, invece, nell'illecito quando si erano formulati gratuiti accostamenti fra la predetta formula del fondo immobiliare aperto e talune pesanti espressioni usate nei confronti degli amministratori delle società attrici quali, ad esempio, quella di « finanziari più o meno improvvisati » o di « finanziari non esperti o non oculati ».

2) Assolutamente ingiustificata era, poi, l'accusa fatta negli articoli predetti all'Europrogramme di scorrettezza nella pubblicità, sia per aver usato lo slogan « sempre crescente » (poi sostituito da « rende bene ») riferito alla propria attività, sia per aver fatto spesso ricorso alla pubblicità occulta c.d. « redazionale »: accusa quest'ultima non soltanto indimostrata, ma particolarmente offensiva perché inducente a far ritenere che si voglia fraudolentemente far figurare come giudizi imparziali e disinteressati quella che invece altro non è che « pubblicità su commissione ».

In particolare, l'assoluta usualità nel mondo della pubblicità del tipo di slogan (sia pure indubbiamente iperbolico) adottato dall'Europrogramme rendeva evidente l'intento denigratorio che aveva ispirato tutta la serie degli articoli apparsi sulla « Tribuna » e che, quanto alla critica dei metodi pubblicitari, raggiungeva pienamente il suo scopo facendo capire sostanzialmente ai lettori che la realtà era esattamente l'opposto di quanto la pubblicità dell'Europrogramme asseriva.

Eguale eccessiva era l'accusa di aver indotto in errore il pubblico dei risparmiatori o di aver adottato criteri di investimento insicuri e particolarmente riprovevole quella — tanto più pericolosa quanto più o meno velata — di fare speculazioni valutarie definite « non chiare », senza, però, né darne la prova e neppure indicare le ragioni della pretesa scarsa chiarezza.

3) La « Tribuna » aveva messo in particolare risalto il fatto che il penito ufficiale dell'Europrogramme, cioè colui che, in base alla legge della Svizzera ove questa società ha sede, assume la responsabilità del controllo delle stime fatte nei suoi bilanci (un certo architetto Wolfgang Solcà di Chiasso) avesse avuto per molti anni alle sue dipendenze — e quindi avesse stipendiato — l'imprenditore edile ing. Orazio Bagnasco amministratore delegato dell'Europrogramme stessa. Tale notizia doveva ritenersi vera perché non efficacemente smentita dall'Europrogramme; pur tuttavia, per il modo insinuante e scandalizzato con cui era stata prospettata, costituiva un illecito perché induceva chiaramente il lettore a sospettare che le valutazioni contenute nei bilanci dell'Europrogramme fossero frutto di frode e che, pertanto, gli investimenti da essa compiuti non fossero affidabili.

4) Perfettamente lecita, in linea di principio, era la critica rivolta dalla « Tribuna » all'Europrogramme sulla convenienza o meno delle operazioni di *leasing* (locazione finanziaria) per investimenti immobiliari, sia sotto i profili economico finanziario, sia sotto quello fiscale. Illecito era, invece, che la « Tribuna » avesse tratto spunto da tale disquisizione di carattere tecnico per screditare l'attività della Europrogramme, dando all'argomento una

intitolazione spropositata e allarmistica e usando sempre un tono di acida polemica personalizzata sconfinante nella insinuazione diffamatoria (costituita, ad esempio, dalla frase « non abbiamo nulla contro i pionieri e innovatori, purché naturalmente lo siano a loro spese e non a quelle di ignari terzi »).

5) Altro argomento di attacco della « Tribuna » nei confronti del fondo Europrogramme riguardava l'ammontare della c.d. « spesa di acquisto » delle parti del fondo anche a tale proposito la campagna accusatoria della « Tribuna » non appariva giustificata e rivestiva palesemente i caratteri dell'illecito denigratorio. Ad una « lettera aperta » della « Tribuna » l'Interfininvest aveva risposto adeguatamente ed il Granzotti non si era offerto di provare alcunché in contrario: sicché l'*exceptio veritatis* non tornava a suo favore.

6) Ulteriore profilo di illecito (di particolare gravità) era ravvisabile nel commento (successivamente in parte rettificato) al bilancio Europrogramme al 30 giugno 1972, in cui si mettevano maliziosamente in rilievo solo le perdite relative a taluni immobili, non anche gli incrementi di valore relativi a taluni altri, si drammatizzavano tali perdite con tono scandalistico (« Il caso Europrogramme sempre più sconcertante e non si finisce mai di scoprire nuovi particolari ») facendo così intendere che nascondessero qualcosa di ben più grave (tanto che la parola perdita veniva racchiusa tra virgolette); infine si falsava il loro valore, omettendo di riportare le cifre relative esposte nel bilancio e si usava un tono ironico particolarmente denigratorio, come in un vistoso titolo del seguente tenore: « Il valore degli investimenti di un fondo che fu sempre crescente ».

7) L'intento denigratorio traspariva anche dall'essersi la « Tribuna » applicata ad investimenti fatti dalla controparte in Canada per dedurre che il nome Europrogramme costituiva una « stranezza » lasciando, così, intendere, con la virgolettatura della parola, che si trattasse di un eufemismo usato per additare ai lettori una ennesima frode perpetrata dall'Europrogramme a danno dei risparmiatori suoi clienti ed omettendo di ricordare che la denominazione completa del fondo era « Europrogramme International ».

8) Quanto ai rilievi fatti dalla « Tribuna » sull'effettivo prezzo di riscatto di una quota-parte Europrogramme, se da un lato erano da considerarsi leciti, essendo stata fornita la prova della discordanza — ammessa dalle stesse società attrici — del suo ammontare (e quindi della sua determinazione non conforme ai precisi criteri stabiliti dalla legge svizzera), dall'altro lato dovevano considerarsi illeciti per il carattere denigratorio del commento che accompagnava la notizia: si stabilivano, infatti, espliciti paralleli tra il caso Europrogramme e altri famosi casi passati alla storia delle truffe e dei fallimenti più clamorosi.

9) Anche per quel che concerneva le spese da sopportare in sede di riscatto sulle parti del fondo Europrogramme, il commento debordava dai limiti della doverosa polemica obiettiva e disinteressata, adottando accenti di drammatizzazione allarmistica (attraverso sapiente uso di aggettivi quali « insolito », « notevole », « impressionante »), auspicando addirittura provvedimenti sanzionatori delle pubbliche autorità italiane ed elvetiche e, infine, divulgando dati percentuali inveritieri o comunque formulati in maniera equivoca (particolarmente pericolosi perché fatti apparire come il risultato di una scrupolosa analisi contabile).

10) Ancor più chiaramente denigratorio era l'addebito all'Europrogramme di « grave, ripetuta, persistente violazione » delle disposizioni che ne autorizzavano l'attività in Italia, richiamando in proposito solo quella del nostro ministero del commercio estero del 10 giugno 1970 (che imponeva di investire in titoli quotati in borsa, con una percentuale massima in titoli non quotati del 5%) e omettendo completamente di rendere noto che, viceversa, con successivo provvedimento del 18 marzo 1971, il ministero aveva consentito di investire il 50% del portafoglio sia in titoli italiani quotati in borsa, sia in immobili situati in Italia anche mediante acquisizione, parziale o totale, del pacchetto azionario delle rispettive società immobiliari.

Il tribunale concludeva che, nonostante il carattere denigratorio e, quindi, illecito della campagna di stampa apparsa sulla « Tribuna », non poteva essere accolta la domanda delle attrici al risarcimento del danno che, in conseguenza della opposizione dei convenuti alla liquidazione in separata sede, era stata chiesta « nella misura che risulterà in prosieguo di causa », in quanto non era stata dedotta alcuna prova in ordine alla sussistenza e all'ammontare di esso. In proposito non potevano ritenersi dotati di efficacia probatoria taluni documenti, mere copie fotostatiche di lettere provenienti da terzi non suffragate da conferma testimoniale.

Contro tale sentenza del tribunale proponevano gravame i convenuti in via principale e gli attori in via incidentale. La

Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 27 giugno 1980, confermava quella impugnata per quanto concerneva il carattere denigratorio e illecito della campagna di stampa, facendo in sostanza proprie tutte le argomentazioni del tribunale riassunte nei suesposti dieci punti; ne riformava, invece, la decisione: a) per quanto concerneva la qualificazione dell'illecito: riteneva, infatti, che nella specie ricorresse soltanto la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non la concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. Diversamente valutando gli indizi presi in considerazione dal tribunale, non riteneva, infatti esistente un rapporto di concorrenza, neppure potenziale, fra attrici e convenuti, cioè il presupposto indispensabile per l'applicazione delle norme sulla concorrenza (rapporto di concorrenza che, invece, ammetteva soltanto tra le appellate e le società del gruppo IMI — Fonditalia e Fideuram — alle quali, però, il Granzotti non risultava legato né come dipendente né come ausiliario, sicché non poteva neppure presumersi che egli avesse agito nel loro interesse per dirottare verso di loro la clientela dell'Europrogramme); b) per quanto concerneva la condanna al risarcimento, condanna che pronunciava in via generica a carico dei convenuti in solido « per i danni da liquidarsi in prosieguo di causa, stante la necessità di una ulteriore istruttoria per la loro quantificazione ».

Ripresa la causa, le parti facevano espressa riserva di impugnazione.

Quindi la Corte d'appello di Milano, con sentenza definitiva depositata il 4 giugno 1982, condannava in solido il Granzotti, la « Finanz Information Etablissement » e la « Invest Diffusion » a pagare all'IFI e all'Europrogramme lire 3.000.000 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla campagna denigratoria di stampa di cui si è detto, ravvisando giusti motivi per dichiarare compensati i due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La corte determinava il danno equitativamente, premettendo che, presupposto della valutazione equitativa non è soltanto l'impossibilità di provare l'ammontare del danno in cifra precisa, ma anche l'estrema o grande difficoltà di provarlo in sé. Aggiungeva, però, che, nel caso in esame, la denigrazione a mezzo stampa, di cui i soccombenti si erano resi responsabili, non poteva non avere turbato l'avviamento dell'Europrogramme, cioè una qualità dell'azienda, sicché la perdita anche parziale di essa consistente in una perdita di clientela e, quindi, di affari, non poteva non avere costituito un danno risarcibile.

« Significativa probatoriamente era al riguardo — continuava la corte — la documentazione prodotta dalle appellate costituita da lettere di clienti, di società e di sottoscrittori con le quali si chiedevano spiegazioni, precisazioni, chiarimenti e contestazioni delle affermazioni denigratorie in cui si era articolata la campagna della « Tribuna » contro l'Europrogramme.

« In tale contesto — concludeva la corte — non poteva assumersi che difettesse la prova circa la sussistenza ontologica del danno, ma solo l'incertezza del suo preciso ammontare per una impossibilità di provarlo determinata dalla peculiarità del fatto dannoso in relazione alla natura dell'attività esplicata dalla parte lesa ».

Avverso entrambe le due sentenze (non definitiva e definitiva) emesse dalla Corte d'appello di Milano ricorrono a) il Granzotti (sia in proprio, sia quale legale rappresentante della « Invest Diffusion », sia quale procuratore della « Finanz Information Etablissement ») in via principale; b) l'Interfininvest e l'Europrogramme in via incidentale subordinata. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

Motivi della decisione. — Innanzitutto i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro le stesse sentenze.

Col primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione degli art. 1292 e 2043 c.c., gli art. 42, 51, 57 c.p. nonché l'art. 11 l. 8 febbraio 1948 n. 47 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. sostenendo che nell'impugnata sentenza i giudici si sarebbero limitati all'esame di brevi passi di alcuni degli articoli pubblicati, omettendo di considerare che, nella specie, non si trattava di giudicare un presunto atto di concorrenza sleale, ma l'esercizio da parte di un giornalista del suo diritto (sancito nell'art. 21 Cost.) di critica e di informazione, cioè la sua eventuale responsabilità professionale e che, nella specie, quest'ultima non poteva ritenersi sussistente perché: a) si era trattato di critica legittima e puntuale per informare il pubblico sul reale contenuto dei pericoli dell'investimento nei fondi immobiliari aperti (tra i quali c'era — ma non era il solo — l'Europrogramme); b) la condotta del giornalista nella divulgazione di notizie e nell'esercizio della critica costituisce illecito solo quando integra gli estremi del reato; c) il reato sussiste solo quando — a prescindere da ogni indagine, pure indispensabile sull'elemento

psicologico — sia accertato che i fatti divulgati lesivi della reputazione altrui non siano veri e non esista un interesse pubblico alla loro conoscenza. Nel caso in esame, invece, i fatti indicati sulla « Tribuna » erano veri e nessuno di essi era riferito particolarmente all'Interfininvest o all'Europrogramme; d) quest'ultima circostanza avrebbe dovuto, quanto meno, far escludere l'elemento psicologico del reato, cioè l'intento diffamatorio o ingiurioso o, almeno, la coscienza della potenzialità ingiuriosa degli articoli.

Il suesposto motivo di ricorso è assolutamente infondato per le seguenti ragioni:

1. - Innanzitutto i giudici di merito non hanno affatto ommesso di affrontare la questione se la campagna di stampa svolta dalla « Tribuna degli investimenti » contro l'Europrogramme costituisca un atto di concorrenza sleale ovvero un semplice fatto illecito: infatti nella sentenza impugnata esplicitamente si afferma — in riforma di quanto ritenuto dal tribunale — che, nella specie, dovevano essere ravvisati gli estremi non del primo, ma del secondo e che, pertanto, andava applicato non già l'art. 2598 bensì il 2043 c.c.

2. - Non è affatto vero che l'esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica), garantito dall'art. 21 Cost., non possa essere censurato se non in sede penale e, quindi, solo se ed in quanto costituito reato.

Nel nostro ordinamento, invero, quando la condotta dell'agente incide nella sfera di altro soggetto, non vi può essere mai, per un principio fondamentale d'ordine sistematico, un illecito che sia soltanto penale e non anche civile. Ciò perché la legge penale ha una funzione non meramente sanzionatoria, ma — come ha ben messo in luce la dottrina — « ulteriormente » sanzionatoria: ha, cioè, la funzione di rafforzare con una particolare sanzione (quella penale) la tutela di un precetto che non attiene soltanto al diritto penale, ma a tutto l'ordinamento, di un precetto, cioè, che prima di essere la premessa implicita della norma penale (in cui notoriamente può sempre ravvisarsi un precetto e una sanzione) costituisce in ogni caso un comportamento illecito, e quindi vietato, anche astraendo dalla sanzione particolare che il diritto penale gli riconnette. La dimostrazione più evidente di tale assunto può trarsi dall'art. 51 c.p., secondo cui « l'esercizio di un diritto... esclude la punibilità » cioè impedisce che il fatto commesso possa considerarsi reato. Al che logicamente consegue che un comportamento, per essere reato, deve, prima di tutto, non soltanto non costituire esercizio di alcun diritto (primo fra tutti quello fondamentale di libertà), ma rappresentare la violazione o l'abuso di un diritto sulla base di una qualsiasi norma (esplicita o implicita) dell'ordinamento e, quindi, poter essere considerato « ingiusto » indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale.

In altre parole, può ben esservi un illecito civile (nel senso di « aquiliano ») che non sia anche penale, mentre il contrario non può mai verificarsi.

Ciò ovviamente non toglie che la sanzione penale di un comportamento possa essere considerata come il più indiscutibile segno rivelatore della sua ingiustizia, ma ciò soltanto perché, come già detto, detta sanzione ha il compito, là dove il legislatore lo ritiene più opportuno per motivi di politica criminologica, di affiancare, rinforzandola, quella civile giudicata insufficiente a prevenire e a reprimere certi tipi di illecito.

Anche il fatto che il danno non patrimoniale (la c.d. *pecunia doloris*) sia risarcibile solo in caso di reato, non significa certo — come è fin troppo ovvio — che esso sia civilmente giusto, ma che, ferma rimanendo l'unitarietà del concetto di illecito, ad esso possono conseguire sanzioni di vario genere dalla più naturale del nostro ordinamento per quanto concerne i rapporti tra privati e perciò immancabile (la reintegrazione del danno patrimoniale verificatosi a seguito del comportamento ingiusto) a quella di carattere penale.

Dimostrata così la sostanziale unitarietà concettuale dell'illecito, non v'è ragione perché tale principio, di fondamentale importanza nel nostro ordinamento, non operi anche nel settore degli illeciti commessi a mezzo della stampa.

Ne consegue che — essendo l'illecito il risvolto in negativo del concetto del lecito, cioè del legittimo esercizio di un diritto — prioritario è determinare di quest'ultimo contenuto e limiti, perché ciò costituisce la premessa sufficiente per applicare in sede civile, ad istanza del danneggiato, l'art. 2043 c.c. (che prevede il risarcimento per fatto illecito, cioè per responsabilità extracontrattuale o — come si dice — aquiliana) quando concorra il dolo o anche la semplice colpa del danneggiante, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato (salva, ovviamente, la sospensione necessaria del giudizio civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e 3 c.p.p.) o comunque non sia punibile per

difetto di condizioni interessanti esclusivamente il diritto penale, quale, ad esempio, la querela. E, a questo proposito, è appena il caso di rilevare che, quando un reato — come quello della diffamazione a mezzo della stampa — è punibile solo a querela della persona offesa, nessuna norma o principio di logica giuridica impedisce di preferire all'esercizio del diritto di querela e al conseguente esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa, l'esercizio contro di lui dell'azione civile in sede civile per il risarcimento dei soli danni patrimoniali conseguenti all'illecito in cui il reato medesimo si compendia.

La prova — implicita ma chiarissima — di tale libertà di scelta si trae dall'art. 12 c.p.p., secondo cui « la querela non è più ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno ».

Ciò posto, va ricordato che — come ormai la giurisprudenza di questa corte ha più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale — il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma « civile » della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcepito intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irritante i più umani sentimenti.

Nel caso in esame non v'è dubbio che, come riconosciuto dai giudici di merito, le notizie e i commenti diffusi sulla « Tribuna degli investimenti » in relazione all'Europrogramme rispondessero al requisito *sub* 1) e, quindi, sussistesse il diritto del giornalista ad informare il lettore con notizie e commenti relativi al predetto oggetto.

Ma gli stessi giudici di merito hanno pure accertato che il redattore degli articoli di giornale dei quali qui trattasi trasgredì, più volte e gravemente, sia il dovere relativo alla verità, sia quello relativo alla forma civile della critica.

La motivazione da essi in proposito addotta è insindacabile in questa sede, sia perché scvera di errori giuridici, sia perché ricca di precisi riferimenti di fatto logicamente valutati.

La dimostrazione che essa sia giuridicamente ineccepibile può trarsi dalle seguenti due considerazioni che devono integrare le tre soprariferite condizioni necessarie per il legittimo esercizio del diritto alla libertà di stampa.

I. - La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è « mezza verità » (o, comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre — con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato — ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi,

in sostanza, altrettante forme di offese indirette): a) al sottinteso sapiente: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole — se non apertamente offensivo — nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette; b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come, ad esempio, l'affermazione « Il furto è sempre da condannare ») ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate; c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli) o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie « neutre » perché insignificanti o, comunque, di scarso valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo — anche là ove di solito non viene messo — o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, « notevole », « impressionante », « strano », « non chiaro »; d) alle vere e proprie insinuazioni, anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui « non si può escludere che... » riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.

Così precisati i doveri del giornalista in relazione alla verità dei fatti riferiti e alla forma « civile » che la esposizione dei medesimi e la loro valutazione deve avere, la motivazione addotta dai giudici di merito appare non soltanto scevra da errori giuridici, ma anche scrupolosamente motivata « in fatto » con eccezionale rigore logico. Ed infatti: A) innanzitutto, essi hanno accertato che non sempre la « Tribuna » aveva riportato fatti veri sul conto dell'Europrogramme. Indimostrate erano rimaste, ad esempio, sia l'accusa d'aver fatto ricorso alla pubblicità mascherata c.d. « redazionale » (vedi punto 2 del sunto della sentenza del tribunale qui riportato nella esposizione dello svolgimento del processo), sia quelle rivolte all'Europrogramme in una lettera aperta (vedi punto 5), sia le percentuali relative alle spese da sopportare in sede di riscatto (vedi punto 9); B) per quanto riguarda, poi, le « mezze verità » (nel senso sopra precisato di verità incomplete) comparse sulla « Tribuna » in riferimento all'Europrogramme i giudici di merito ne hanno stigmatizzato almeno tre e, precisamente, le seguenti: aver messo in rilievo, in relazione alla valutazione degli immobili nel bilancio 1972, solo le perdite verificatesi per taluni di essi e non anche gli incrementi di valore avutisi per taluni altri (vedi punto 6 del sunto della sentenza del tribunale); aver taciuto la completa denominazione del fondo Europrogramme (che comprende la parola International) allo scopo di far apparire « fuori programma » l'acquisto di beni in Canada (punto 7); aver omesso di dar notizia del provvedimento ministeriale del 18 marzo 1971 che consentiva un comportamento dell'Europrogramme che altrimenti sarebbe stato — come intenzionalmente veniva fatto apparire dal giornalista — illecito (vedi punto 10); C) per quanto riguarda poi lo sleale difetto di chiarezza, i giudici di merito lo hanno ravvisato in una molteplicità di « sottintesi sapienti » (come il chiudere tra virgolette l'espressione « perdite di bilancio » allo scopo di sottintendere che in realtà non di perdite si era trattato ma di frodi: vedi punto 6), di accostamenti suggestionanti di fatti e di giudizi (quali quelli messi in rilievo nei punti 1, 4, 8), nel tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato quasi costantemente usato dal giornalista nel riportare le vicende dell'Europrogramme

e, comunque, nella artificiosa drammatizzazione di esse al fine di lasciar intendere che fossero di una gravità ben maggiore di quanto il significato letterale delle parole usate non facesse intendere (vedi in particolare i punti nn. 3, 4, 6, del sunto della sentenza del tribunale), nonché in talune insinuazioni (vedi, ad esempio, l'espressione « speculazioni non chiare » al punto 2).

Trattasi di abusi del diritto alla libertà di stampa che, secondo il pensiero dei giudici di merito, specialmente se considerati nel loro complesso, implicano necessariamente, per la natura della loro specie, più che la colpa addirittura il dolo (sotto forma di intento denigratorio tanto più consapevole quanto più evidente lo sforzo di mascherarlo con gli espedienti sopra descritti) e nei quali, quindi, i detti giudici hanno ravvisato in modo perfettamente logico tutti gli estremi necessari, anche dal punto di vista psicologico, ad integrare l'illecito idoneo a far ritenere sussistente la responsabilità extracontrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.

Il primo motivo del ricorso principale reca, infine, un'ultima censura, con cui si lamenta la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno sul rilievo che, versandosi in tema di responsabilità aquiliana, ognuno dovrebbe rispondere sempre e soltanto del fatto proprio.

Per confutare tale censura sembra sufficiente riportare qui il testo del 1° comma dell'art. 2055 c.c. (facente parte del titolo IX intitolato « Dei fatti illeciti ») secondo cui « se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ».

Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione nell'impugnata sentenza degli art. 1226 e 2059 c.c. e 185 c.p. in relazione agli art. 112, 115, 116 e 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe potuto ricorrere al criterio equitativo perché ciò è consentito dalla legge soltanto per quantificare il danno, ma non mai per desumerne addirittura la stessa esistenza. Invero non basterebbe la ritenuta potenzialità dannosa del fatto per legittimare il ricorso alla liquidazione equitativa quando, come nel caso in esame, manchi una qualsiasi prova di effettiva sussistenza di un pregiudizio patrimoniale e certamente non sia risarcibile alcun pregiudizio di natura semplicemente morale.

Anche questo secondo motivo è privo di qualsiasi fondamento perché: a) non è vero, anzitutto, che mancasse qualsiasi prova dell'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale risentito dall'Europrogramme a causa della campagna di stampa diretti contro dalla « Tribuna degli investimenti ». Nella sentenza impugnata, infatti, si fa riferimento ad una precisa documentazione prodotta dall'Europrogramme costituita da lettere di clienti, di società, di sottoscrittori con le quali si chiedevano spiegazioni, precisazioni, chiarimenti e contestazioni in merito alle notizie e ai commenti diffusi dal predetto giornale. In altre parole, si manifestava un notevole allarme, che aveva in qualche modo incrinato la fiducia del pubblico, e da tale fatto, così documentato, la corte di merito ha presunto la certezza di un qualche danno patrimoniale risentito dall'Europrogramme, essendo ben verosimile — in base all'*id quod plerumque accidit* — che, senza quella campagna di stampa denigratoria e la rilevanza dell'allarme da essa suscitato nel pubblico dei lettori, lo sviluppo dei suoi affari sarebbe stato, quanto meno, più rigoglioso. Trattasi di presunzione grave e precisa e, quindi, pienamente efficace sul piano probatorio, anche se unica (come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa corte: cfr., da ultimo, sent. 2373 del 1983, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Presunzione*, n. 7; 6431 e 4568 del 1979, *id.*, Rep. 1979, voce cit., nn. 16, 18; 1653 del 1975, *id.*, Rep. 1975, voce cit., n. 2; 982 del 1974, *id.*, Rep. 1974, voce cit., n. 4; 345 del 1971, *id.*, Rep. 1971, voce cit., n. 2; 1645 del 1965, *id.*, Rep. 1965, voce cit. n. 9; b) è perfettamente ammissibile che, come nella specie, si possa provare mediante presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) l'esistenza ontologica di un danno patrimoniale e si ricorra poi, nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di quantificarlo nel suo preciso ammontare, alla valutazione equitativa consentita dall'art. 1226 c.c. Come, infatti, questa corte ha avuto già modo di affermare (cfr. sent. n. 3000 del 1982, *id.*, Rep. 1982, voce *Contratti bancari*, n. 13), la prova dell'esistenza ontologica del danno patrimoniale, al fine di poterlo fare oggetto di liquidazione equitativa, può essere conseguita con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici previste negli art. 2727 e 2729 c.c.

E questo perché « prova presuntiva » e « valutazione equitativa » sono istituti giuridici diversi che non debbono essere confusi tra loro: la prima consente di risalire da un fatto noto ad uno ignoto fino a ritenere anche il secondo non soltanto vero, ma precisamente accertato nella sua verità; la seconda, invece, consiste in una estimazione fatta con la consapevolezza della sua

possibile non rispondenza precisa al vero, del suo carattere, cioè, di approssimazione alla verità, perché non si esclude affatto che il *quantum* stimato possa essere di più o di meno rispetto a quello effettivo.

Da questa differenza deriva che il rapporto tra i due istituti (e, quindi, tra l'art. 1226 da un lato e gli art. 2727 e 2729 dall'altro) non è di necessaria alternatività, ma può ben essere anche di integrazione consecutiva, in quanto la legge, senza alcuna illogicità, consente che l'esistenza del danno possa essere presunta (al pari di qualsiasi altro fatto per cui tale specie di prova non sia esclusa) come fenomeno non soltanto effettivamente verificatosi, ma anche precisamente accertato almeno per quanto attiene alla specie del suo oggetto e che — ciò ritenuto — la sua quantificazione possa essere poi operata approssimativamente per ristore, secondo equità, la vittima del danno che, pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare.

Dovendosi, quindi, rigettare integralmente il ricorso principale, quello incidentale — proposto dall'Europrogramme limitatamente al capo della sentenza impugnata in cui si dichiara insussistente nella specie un rapporto di concorrenza tra le parti in lite — deve considerarsi assorbito perché proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5246; Pres. GAMBONI, Est. RUPERTO, P. M. MICCIO (concl. conf.); Min. esteri e tesoro (Avv. dello Stato DE FRANCISCI) c. Costanza (Avv. CORONAS). *Cassa Corte conti 28 maggio 1980, n. 121/B.*

Corte dei conti — Magistrato — Collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o. — Componente — Indennità di servizio all'estero — Contestazione della misura — Difetto di giurisdizione della Corte dei conti (R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 65; l. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 7).

Le sezioni riunite della Corte dei conti difettano di giurisdizione a conoscere del ricorso con il quale il magistrato della stessa corte, collocato, con il suo consenso, fuori ruolo per assumere le funzioni di componente del collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o., contesta la misura dell'indennità attribuitagli per il servizio da prestare in tale veste all'estero. (1)

Svolgimento del processo. — Con d.p.r. 7 ottobre 1977 (reg.to alla Corte dei conti il 20 febbraio 1978), l'allora primo referendario della Corte dei conti dott. Carlo Costanza veniva collocato, col suo consenso, fuori del ruolo della magistratura della corte stessa, a norma dell'art. 1 l. 27 luglio 1962 n. 1114, per assumere, durante il triennio 1° agosto 1977-31 luglio 1980, le funzioni di commissario ai conti nel collegio internazionale dei commissari ai conti della N.a.t.o. Nello stesso decreto si disponeva che, fermo

(1) La decisione delle sez. riun. della Corte dei conti, ora annullata dalla Cassazione, è massimata in *Foro it.*, Rep. 1981, *Corte dei conti*, n. 15. A quanto consta, la Corte dei conti si è occupata di controversie promosse da suoi magistrati designati alle funzioni di componenti del collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o. in altre due occasioni, e cioè: a) con la dec. delle sez. riun. 14 maggio 1975, n. 60/B, *id.*, Rep. 1975, voce cit., n. 32, che ha riconosciuto esplicitamente la giurisdizione della corte sul ricorso in tema di trattamento economico, alla stregua di argomentazioni riprodotte e confutate nella parte motiva della riportata sentenza; b) con la dec. delle sez. riun. 21 marzo 1977, n. 72, *id.*, Rep. 1977, voce *Impiegato dello Stato*, n. 1172, la quale, ritenuta implicitamente la propria giurisdizione in materia, ha affermato che l'indennità integrativa prevista dall'art. 189 d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 18 non è attribuita in relazione alla richiesta dell'interessato ma è determinata dall'amministrazione, anche nel suo ammontare, in base ad un potere-dovere esercitato alla stregua di una valutazione discrezionale, nel compimento della quale non può omettersi di tener conto del trattamento economico assicurato dagli altri paesi ai propri rappresentanti nel medesimo collegio e di quello corrisposto dallo Stato italiano ai funzionari non diplomatici in servizio continuativo all'estero.

Per qualche riferimento, a proposito della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli art. 3, 1° comma, e 65 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, concernenti la c.d. giurisdizione domestica della Corte dei conti (ora abolita dall'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 425, *Leggi*, 1984, 1050, con devoluzione della materia ai T.A.R.), in riferimento agli art. 3, 24, 25, 97, 101, 104, 108, 113 Cost., Cass. 1° marzo 1983, n. 1526, *id.*, 1983, I, 610, con nota di richiami e osservazioni di A. LENER.

restando il trattamento economico dovutogli, era attribuita al predetto magistrato, dalla data di decorrenza del suo collocamento fuori ruolo, un'indennità di servizio all'estero da determinarsi con successivo provvedimento.

In esecuzione di tale ultimo disposto, con decreto del ministero per gli affari esteri di concerto con il ministro per il tesoro, in data 1° gennaio 1978, veniva attribuita al dott. Costanza, dal 1° agosto 1978 e per la durata di un triennio, l'indennità di servizio all'estero nella misura spettante per la funzione di primo consigliere presso la rappresentanza permanente d'Italia al consiglio atlantico in Bruxelles.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti il dott. Costanza, con atto notificato il 20-21 giugno 1978 ai ministeri degli esteri e del tesoro, deducendo violazione di legge nonché eccesso di potere e chiedendo l'annullamento del provvedimento stesso, declaratoria del suo diritto ad un'indennità di servizio all'estero non inferiore a quella spettante per la sede di Bruxelles ad un ministro presso rappresentanza diplomatica, con conseguente condanna dell'amministrazione per gli affari esteri al pagamento della differenza fra detta indennità e quella attribuitagli col provvedimento impugnato.

Il p.g. concludeva per il rigetto del ricorso; mentre l'avvocatura generale dello Stato eccepeva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e solo in subordine chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.

Con decisione 20 febbraio-28 maggio 1980 n. 121/B, le sezioni riunite della Corte dei conti, dichiarata la propria giurisdizione, accoglievano il ricorso.

Avverso la decisione hanno ricorso il ministero degli esteri e il ministero del tesoro, deducendo un unico motivo per denunciare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha resistito con controricorso il Costanza, che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione. — Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno affermato la propria giurisdizione a conoscere della fattispecie, sull'argomento (tratto da una propria precedente sentenza) che « tra il collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o. e la Corte dei conti del nostro paese esistono parallelismo di funzioni e convergenza di finalità che rendono evidente l'esigenza costituzionale della presenza in detto collegio internazionale di un magistrato della Corte dei conti, il quale in esso esercita funzioni proprie del suo stato giuridico con un trattamento economico per il servizio all'estero (facente interamente carico al bilancio dello Stato italiano) che è in stretta relazione funzionale con tale suo stato giuridico e col suo rapporto d'impiego ».

L'avvocatura generale dello Stato contesta l'argomentazione, osservando che l'esigenza costituzionale come sopra invocata, « non trova alcun riscontro nella normativa che attualmente regola la composizione del collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o., onde potrebbe, a tutto concedere, farsi questione solo di opportunità nella scelta governativa di preferire un magistrato della Corte dei conti ».

Sembra a questo supremo collegio che l'osservazione dell'avvocatura generale colga nel segno.

Ai sensi dell'art. 2, 2° comma, dello statuto relativo alla verifica della contabilità della N.a.t.o., infatti, i membri del collegio dei commissari « devono essere preferibilmente alti funzionari degli organismi nazionali di controllo finanziario dei paesi membri o in ogni caso alti funzionari o ex alti funzionari dotati di una conoscenza ed esperienza approfondita del controllo contabile e della revisione delle operazioni concernenti le pubbliche finanze ». Dunque, l'appartenenza agli organismi nazionali di controllo finanziario dei paesi membri (oltre tutto, senza distinzione tra controllo esterno e controllo interno, con riguardo ai paesi che, come l'Italia, tengono separate le due forme di controllo) costituisce solo titolo di preferenza nella scelta dei membri del collegio; mentre imprescindibile è unicamente la qualità di alti funzionari o (soltanto) di ex funzionari « dotati di una conoscenza ed esperienza approfondita del controllo contabile e della revisione delle operazioni concernenti le pubbliche finanze ». Qualità, codesta, che, per quanto concerne lo Stato italiano, è indubbiamente rivestita anche da soggetti diversi dai magistrati della Corte dei conti in attività di servizio ed in particolare, oltre che dagli stessi magistrati ormai fuori servizio, dai funzionari ed ex funzionari della ragioneria dello Stato.

Certo, il richiamato parallelismo intercorrente tra le funzioni esplicate dal collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o. e quelle esplicate in Italia dalla Corte dei conti, può giustificare pienamente, sotto il profilo dell'opportunità, la prassi sinora seguita dal governo italiano di far ricadere la propria scelta su di un magistrato della Corte dei conti. Ma ciò non significa punto che cotale scelta rappresenti una « esigenza costituzionale » e, ulteriormente, come sostiene la difesa del Costanza, che le